

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

TRADE PURCHASE FOR BUYER - SERVIZIO DI SUPPLY CHAIN FINANCE ACQUIRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'È "TRADE PURCHASE FOR BUYER"

Trade Purchase for Buyer (di seguito anche il "Servizio") è un prodotto di Supply Chain Finance, rivolto ad Aziende Multinazionali e a clientela Corporate, per il finanziamento di crediti commerciali, generati prevalentemente nell'ambito dell'attività internazionale, nei vari segmenti che compongono la catena della fornitura, offrendo soluzione agli operatori commerciali identificabili come "Fornitori" e "Acquirenti", con specifica documentazione contrattuale sottoscritta tra la Banca e ciascuna di queste controparti.

Per Acquirente si intende un'Impresa di medie e grandi dimensioni, titolare di conto corrente in essere presso UniCredit Spa che, di volta in volta, acquista beni e/o servizi nell'ambito della propria ordinaria prassi commerciale. Con il Servizio "Trade Purchase for Buyer - Acquirente" e tramite una specifica piattaforma elettronica, a cui accedono sia l'Acquirente che il Fornitore, la Banca può acquistare dal Fornitore i crediti commerciali che questo vanta nei confronti dell' Acquirente.

Con la sottoscrizione di un accordo separato, l'Acquirente riconosce i debiti sottostanti e rilascia un ordine irrevocabile di addebito delle fatture alla scadenza pattuita, mediante la citata piattaforma elettronica.

I crediti oggetto di cessione devono essere rappresentati da fatture commerciali con pagamento differito della durata, pari o inferiore all'anno.

L'operazione di Trade Purchase for Buyer viene concordata, nei suoi vari aspetti, termini e condizioni, nell'ambito di un contratto tra l'Acquirente e la Banca ("Trade Purchase - Accordo Acquirente").

In dettaglio, l'Acquirente, nel momento in cui ritenga correttamente adempiuta l'obbligazione contrattuale sottostante, approva la fattura, trasferendo i dati essenziali del documento sulla piattaforma deputata alla gestione delle fatture.

Il Fornitore, dopo aver visualizzato l'offerta della Banca sulla piattaforma, può richiedere lo sconto dei crediti accettati dall'Acquirente e la Banca può acquistare tali crediti con la formula tecnica dello sconto pro-soluto.

Una volta perfezionata la cessione del credito, la Banca invia all'Acquirente notifica della cessione dei crediti, tramite messaggi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

L'Acquirente rimarrà impegnato ad effettuare il regolamento del proprio debito commerciale alla data di scadenza, anche per i crediti non ceduti.

In sintesi, l'Acquirente/Debitore:

- riconosce i crediti rappresentati dalle fatture, che trasmetterà sulla piattaforma, come dovuti;
- dichiara che, i crediti che vengono trasmessi alla Banca, tramite la piattaforma, derivanti da contratti di compravendita di beni o servizi conclusi tra l'Acquirente e i suoi Fornitori, si intendono confermati, certi, liquidi, esigibili e cedibili, pagabili alla scadenza;
- autorizza l'addebito automatico, sul proprio conto intrattenuto presso la Banca, dell'importo di tutti i crediti trasmessi sulla piattaforma;
- i crediti ceduti saranno segnalati dalla Banca in Centrale Rischi (Ce.Ri.), in capo all'Acquirente/Debitore ceduto, nella categoria di censimento "crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti", per gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquistati dalla Banca.

Il prodotto offre all'Acquirente la possibilità di consolidare il rapporto con i Fornitori strategici, consentire l'eventuale revisione dei termini commerciali di pagamento e migliorare gli indici di liquidità.

CONDIZIONI ECONOMICHE

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente Foglio Informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

VOCI E COSTI	
Commissione di Strutturazione Commissione applicabile al Set-up del Servizio e ad ogni revisione significativa dell'operatività del deal, comportante ricadute sul set up della piattaforma e/o sui processi (crediti o di altra natura). La composizione di questo costo è dato dalle attività necessarie, in relazione al Servizio reso ed ai costi sopportati dalla Banca, per offrirlo con efficacia	massimo 500.000,00 euro.
Spese di invio per ogni rendiconto e documento di sintesi periodico cartaceo	0,60 euro.
Spese di invio per ogni rendiconto e documento di sintesi online (disponibile, ove risultino attive le funzionalità "Documenti on Line")	gratuite.
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	gratuite.
TASSI	
Tasso di interessi di mora (non capitalizzati) Tasso per interessi di mora, applicato in caso di ritardato pagamento dei crediti alla loro scadenza e calcolato sull'importo della fattura del credito confermato, per il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza del credito e la data dell'effettivo pagamento ed addebitato con valuta stesso giorno	8% per anno.

SERVIZI ACCESSORI

Conto Corrente di corrispondenza in Euro per non consumatore	Per le condizioni economiche e contrattuali del conto, nonché per tutte le altre informazioni, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo, disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .
--	--

RECESSO E RECLAMI

RECESSO - DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione, trasmessa alla Banca mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, fermo restando il rispetto dei rispettivi diritti ed obblighi delle Parti sorti, sino alla data di efficacia del recesso stesso.

Resta ferma la facoltà della Banca di continuare ad agire in relazione ai crediti registrati sulla piattaforma anteriormente alla data di efficacia della risoluzione o del recesso del contratto.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.UniCredit.EU - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

LEGENDA

Acquirente	E' il soggetto giuridico obbligato a pagare l'importo dei crediti, trasmessi sulla piattaforma, che possono anche essere oggetto di cessione.
Banca	E' il soggetto giuridico che può essere cessionario dei crediti.
Conto dell'Acquirente	Conto corrente bancario dell'Acquirente aperto, intestato e mantenuto in essere dall'Acquirente presso la Banca.
Credito	Credito d'impresa liberamente cedibile - comprensivo dei frutti e di tutti i diritti, le garanzie e gli accessori - rappresentato dalla fattura che il Fornitore vanta nei confronti dell'Acquirente, che quest'ultimo può di volta in volta confermare, in tutto o in parte, sulla piattaforma.
Credito acquistato	Credito confermato dall'Acquirente, acquistato dalla Banca.
Credito confermato	Credito il cui importo è pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente accettato e riconosciuto dall'Acquirente come dovuto nei termini precisati sulla piattaforma dall'Acquirente.
Fornitore	E' il soggetto giuridico che può cedere i crediti.
Tasso di Mora	E' il tasso applicato dalla Banca in caso di ritardato pagamento dei crediti alla loro scadenza.
Commissione di Strutturazione	E' la commissione che la Banca può applicare all'Acquirente per il servizio che questo prodotto offer.
Recesso	E' l'atto attraverso il quale uno dei soggetti contraenti esercita la

	facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Lettera di Notifica di Cessione	E' la lettera con la quale la Banca, in qualità di cessionario, comunica all'Acquirente quali crediti sono stati ceduti dal Fornitore alla Banca.